

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ESTRATTO DELLA POLIZZA INFORTUNI N. M29028107

TESSERAMENTO 2013/2014

SEZIONE A

Poiché in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti è intervenuto il nuovo Decreto 3/11/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 20/12/2010 che reiterava la norma precedentemente annullata dal Tribunale del Lazio e poiché il nuovo dispositivo è ormai pienamente in vigore con la presente appendice di comune accordo fra le Parti si conviene , con decorrenza dalle ore 24 del 31/8/2012 di modificare la Convenzione in atto come segue:

Art. 1)

La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti al Centro Sportivo Educativo Nazionale – C.S.E.N. per gli infortuni accaduti:

1. durante la pratica di attività sportive previste fra le finalità statutarie dello C.S.E.N. svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate, così risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.

Il Contraente conviene che gli iscritti che si dedicano ad attività particolarmente pericolose, quali alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, sci e idrosci con salto di trampolino, speleologia, guida slitte, non superino nel complesso l'1% del totale.

2. durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici delle stesse società e, ove possibile, utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'utilizzo. Per gli sports motoristici valgono le esclusioni di cui all'art. 2) punto 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
3. in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione;

4. durante i trasferimenti organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza o dalle istanze territoriali (provinciali o regionali C.S.E.N.), con l'utilizzo di mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli Enti predetti.

Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con o senza autista della Società di noleggio.

Limitatamente ai Dirigenti C.S.E.N. (provinciali, regionali e nazionali) questa garanzia "in itinere" viene estesa anche agli infortuni subiti in qualità di conducenti di veicoli privati limitatamente al tragitto necessario per partecipare, nelle rispettive funzioni istituzionali, a gare, manifestazioni, nonché in occasione di riunioni di organi dell'Associazione.

5. in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all'estero.

Art. 2)

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per caso di MORTE;

€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE

con franchigia fissa ed assoluta del 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero tranne che

per arti marziali e lotta, calcio, equitazione e ciclismo franchigia 8%

per motocross, kitesurf, snowboard, snowkite, skateboard, wakeboard, canoa, kayak e rafting, automobilismo competitivo franchigia 9%

Art. 3) –Indennità forfettaria

Poiché l'erogazione di una indennità giornaliera da ricovero o da gessatura non è prevista dal Decreto citato in premessa si conviene che, limitatamente agli infortuni comportanti fratture ossee, radiologicamente accertate, che però abbiano esiti invalidanti non superiori alle franchigie contrattuali previste dall'Art. 2 si darà luogo ad un risarcimento forfettario

per fratture ossee prodotte da traumi con IP dal 1% al 3% € 100,00

per fratture ossee prodotte da traumi con IP dal 4 %al 9% € 150,00

per fratture setto nasale € 150,00

rimborso spese dentarie (per giovani fino a 15 anni) per un massimo di € 350,00 ed esclusi i partecipanti alla pratica del softair sprovvisti della protezione specifica.

per l'acquisto di occhiali da vista danneggiati durante la pratica sportiva € 100,00

SEZIONE B

In considerazione del fatto che il Contraente CSEN non ha ritenuto in passato di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni degli iscritti che non praticano attività propriamente sportive ma che partecipano all'Associazione per pratiche ricreative e ludico-motorie e che in favore di questi ora viene emessa una tessera speciale denominata **mini-promo** si provvede alla loro copertura esclusivamente con un massimale di :

€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per caso di MORTE;
€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 9 % e determinazione delle Invalidità con l'applicazione della Tabella presente nel Decreto in premessa indicato.

Art.4)

La copertura ha validità per un anno solare, la decorrenza della garanzia inizia dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera, risultante dalla data apposta chiaramente sulla tessera stessa e cesserà al 365mo giorno successivo e comunque non oltre il periodo di validità della presente Convenzione. Pertanto la data di emissione deve essere obbligatoriamente indicata sulla tessera.

Art. 5)

In deroga all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene modificato il periodo di mora da giorni 15 a giorni 30.

Art. 6)

In deroga all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età - le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti C.S.E.N. di età superiore ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificassero nell'ambito delle palestre e dei luoghi preposti all'esercizio delle pratiche sopraindicate.

Qualora si presenti la necessità di prestare le garanzie di polizza in favore di iscritti che abbiano età superiore ai 75 anni ma che praticino attività diverse da quelle previste al punto precedente, la Società si riserva di concedere tale ulteriore deroga limitatamente ai singoli iscritti identificati nominativamente e comunque subordinandola alla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica nonché l'assenza di qualsiasi patologia in atto.

Art. 7) Termini di liquidazione

La Società, accertata la risarcibilità del danno, provvederà alla liquidazione dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione necessaria; a questo proposito sarà indispensabile la produzione del certificato di Pronto Soccorso.

Art. 8) Clausola catastrofale

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 2.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

LA SOCIETA'

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
AGENTE GENERALE
Assitechne di Romani D. e Gozzi C. SNC
Partita IVA 02231210700

Mantova, 31/8/2013